

Decreto federale

Disegno

**concernente l'Accordo tra il Consiglio federale svizzero
e il Governo della Repubblica francese relativo alla procedura
semplificata di estradizione e a complemento della Convenzione
europea di estradizione del 13 dicembre 1957**

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del 19 settembre 2003²,

decreta:

Art. 1

¹ L'Accordo firmato il 10 febbraio 2003 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica francese relativo alla procedura semplificata di estradizione e a complemento della Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 è approvato.

² Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarlo.

Art. 2

Il presente decreto sottostà al referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 Cost.).

¹ RS 101

² FF 2003 6173

